



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927
COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it
www.iccomonord.edu.it

VADEMECUM PERSONALE SCOLASTICO
PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
(da non confondere con le detrazioni per familiari a carico ai fini IRPEF)

A chi presentare la domanda

La richiesta di ANF deve essere presentata direttamente dall'interessato al seguente indirizzo email di posta certificata rts-co.rgs@pec.mef.gov.it indicando nell'oggetto:

STIPENDI-COGNOME E NOME- NUMERO PARTITA DI SPESA FISSA (dato desumibile dal cedolino dello stipendio) – DATA E LUOGO DI NASCITA – CODICE FISCALE – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE- PROVINCIA DI COMO

Attenzione: la richiesta deve essere inviata da un indirizzo di posta elettronica istituzionale (ovvero posta.istruzione.it).

L'istanza deve essere corredata da tutti i documenti utili a desumere i redditi (per coniuge che lavora all'estero dichiarazione della ditta del reddito annuo erogato).

Il modulo da inviare può essere scaricato dal sito della scuola nella sezione modulistica.

Quantificazione dell'assegno

Le tabelle con l'indicazione dei redditi e degli assegni sono ricercabili tramite internet.

Diritto alla corresponsione dell'assegno

Per verificare se si ha diritto all'assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente deve accertarsi di rientrare nei parametri previsti dalla legge per l'anno in corso. I due parametri da verificare sono:

- 1- composizione del nucleo familiare;**
- 2- reddito complessivo del nucleo familiare;**

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno è composto da:

- dichiarante;
- coniuge;
- figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, affidati da norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

- fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni, del dipendente, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione (o senza limiti di età nel caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro).

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia un'età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Reddito complessivo da dichiarare

I redditi sono ricavabili principalmente dai seguenti documenti fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare:

1. Modello 730 o modello UNICO se oltre ai redditi di lavoro dipendente si hanno altri redditi (terreni, fabbricati ecc.);
2. Modello CERTIFICAZIONE UNICA, solo per redditi dal lavoro dipendente

Si deve sempre considerare la somma dei redditi imponibili fiscalmente.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei seguenti redditi:

- a. redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;
- b. redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);
- c. redditi da terreni e fabbricati (vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale);
- d. redditi da lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale;
- e. altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta (Prestazioni occasionali) o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) solo se superiori complessivamente a 1.032,91€ l'anno;
- f. redditi percepiti all'estero (Svizzera e altri Stati) – questo vale per chi ha il coniuge che lavora in Svizzera deve dichiarare il reddito annuo percepito dal coniuge convertito in euro;**
- g. pensioni di reversibilità e altre pensioni;

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all'assegno:

- a. l'assegno per il nucleo familiare;
- b. le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;
- c. le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate dall'Inail;
- d. le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

Quando non spetta

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La ratio della norma consiste nell'erogare l'assegno esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono prevalentemente redditi da lavoro dipendente.

L'assegno non spetta per i figli maggiorenni. Dichiarare quindi quando i figli compiono 18 anni.

Rivalutazione annua

Ogni anno dal 01/07 o in itinere, in base alle nuove dichiarazioni dei redditi o a variazioni del nucleo familiare, occorre ricompilare il modulo sempre nella piattaforma NOIPA.

Se non ci sono variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF.

Compilazione modello E411 per l'estero

La segreteria compilerà il modello 411 solo per la parte di propria competenza

Como 27/08/2021

(A cura della DSGA)